

Testo coordinato del

DM 14 maggio 2004

*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con
capacità complessiva non superiore a 13 m³*

INDICE

Attività n. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità.....	2
Stato normativo	2
Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi	4
DM 14 maggio 2004	7
Titolo I - Disposizioni generali.....	9
Titolo II - Installazione.....	10
Titolo III - Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza.....	10
Titolo IV - Serbatoi, accessori, vaporizzatori e tubazioni.....	13
Titolo V - Mezzi ed impianti di estinzione incendi	14
Titolo VI - Norme di esercizio	14
Note al DM 14/05/2004.....	16

Attività n. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³; b) **disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³**

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: ¹ a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ ; b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³. ²			
			Fino a 2 m ³	Oltre i 2 m ³
		- Depositi di GPL fino a 5 m³	- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³ - Depositi di GPL da 5 m³ fino a 13 m³	- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³ - Depositi di GPL oltre i 13 m ³
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
4	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti: - per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc			
Principali differenze fra le attività di equiparazione				
Non vi sono sostanziali differenze tranne la precisazione, nella nuova attività, di gas infiammabili anziché combustibili.				

Stato normativo

Per il GPL si deve fare riferimento al DM 14/05/2004 (per depositi di capacità fino a 13 m³) che ha sostituito il DM 31/03/84 (più volte modificato ed integrato e valido per capacità fino a 5 m³); per valori superiori vige il DM 13/10/94.

Il DPR 12 aprile 2006, n. 214 inaugura un procedimento semplificato per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, per depositi di GPL fino a 5 m³, consentendo che l'utente presenti la sola richiesta per il rilascio dello stesso, completa di documentazione, eliminando la fase procedimentale del parere di conformità.

Tale DPR è stato abrogato dal DPR 151/2011 e la procedura, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2 dello stesso DPR, è regolata dall'art. 11 del DPR medesimo.

Vale la pena ricordare che le certificazioni per i serbatoi di GPL fino a 5 m³, nel procedimento semplificato, e fino a 13 m³, in quello normale, hanno modulistica diversa; rispettivamente il "MOD. PIN 2.7 GPL_ DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE" ed il "MOD. PIN_ 2.1.GPL_2018 ATTESTAZIONE".

Il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n° 32 prevede l'obbligo della verifica annuale di manutenzione dei serbatoi con rilascio di certificazione obbligatoria.

Il decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per i depositi di capacità inferiore a 0,3 m³, anche se non soggetti a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

Le misure di prevenzione incendi per il gas naturale compresso sono riportate nel DM 03/02/2016.

¹ Vedasi, in merito all' assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi utilizzando ammoniaca anidra, il [chiarimento prot. n° 5289 del 23/04/2014](#). N.d.R.

² Vedasi, sul come calcolare il numero di attività 4/B e 91, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il [chiarimento prot. n° P846/4134 sott. 58 del 17/07/2001](#). N.d.R.

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.

Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi

[1]

(Chiarimento)
PROT. n° 0005289

Roma, 23 aprile 2014

OGGETTO: Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi e depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione di centrali idroelettriche.

Con riferimento alle note concernenti l'oggetto a margine citate, e nel ribadire che la richiesta di determinazioni da parte di questa Direzione Centrale su questioni per le quali si è già espresso un organo tecnico consultivo collegiale quale il Comitato Tecnico Regionale non appare coerente con le procedure e i principi indicati dal D.Lgs.139/06, si esprime condivisione con quanto rappresentato nella nota di codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di Sondrio inerente l'oggetto, esaminato dal Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell'art.22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 31/10/2013.

Il C.T.R, nell'esprimere il parere di seguito riportato, ha ritenuto necessario acquisire quello della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

“Il quesito riguarda l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli impianti frigoriferi industriali nei quali è utilizzata l'ammoniaca come fluido refrigerante.

Si conferma, secondo la vigente classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, la caratteristica di gas infiammabile attribuito all'ammoniaca anidra. Si ritiene infine che l'assoggettabilità dell'impianto debba essere valutata in funzione dei parametri di portata previsti al punto 1 dell'Allegato al DPR 151/2011 o, in alternativa, di capacità di deposito previsti al punto 4.

Ulteriore quesito riguarda la corretta individuazione ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di depositi di olio per la lubrificazione ed il raffreddamento di organi in rotazione delle centrali idroelettriche. Vista la descrizione fornita dal Comando si ritiene che l'attività possa essere compresa al punto 12 dell'allegato al DPR 151/2011.”

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

A. Impianti frigoriferi industriali con fluido refrigerante di ammoniaca anidra

Il per. ind . XXXXX ha formulato il quesito allegato alla presente, relativamente agli impianti frigoriferi industriali che utilizzano come fluido refrigerante l'ammoniaca anidra, chiedendo se gli stessi possano ricadere per caratteristiche tecniche nell'elenco delle attività soggette dell'allegato I al d.P.R. del 1 agosto 2011, n. 151 ai numeri 1, 2, 3 o 4.

Nel medesimo quesito il professionista antincendi nei punti indicati con le lettere a), b) e c), disquisisce in merito alla definizione di “gas infiammabile” evidenziando l'assenza di una precisa definizione normativa.

In considerazione della presenza nella provincia di Sondrio di numerose aziende specializzate nella lavorazione farmaceutica, agroalimentare, vinicola, carne e salumifici, ortofrutticolo ecc, nel cui ciclo produttivo è indispensabile garantire una corretta “catena del freddo” attraverso la realizzazione di grandi impianti frigoriferi, ed al fine di uniformare il corretto inquadramento degli stessi, si premette quanto segue:

1. la definizione normativa di gas infiammabile è reperibile al punto 2.2. dell'allegato 1 al Regolamento n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (*disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose*). Nelle numerose schede di sicurezza riferite all'ammoniaca anidra, l'indicazione di pericolo da parte del produttore della sostanza coincide con la sigla H 221 ovvero gas infiammabile;
2. in linea di massima esistono due tipologie di vani frigoriferi, la classica cella assemblata con pannelli coibentati e generalmente utilizzata come deposito, e grandi vani frigoriferi che utilizzano come “cella” interi locali o settori dello stabilimento opportunamente isolati termicamente. Generalmente questi grandi vani comprendono intere catene di lavorazioni e/o grandi depositi di prodotti. In particolare per quest'ultima tipologia risulta in termini di economicità ed efficienza realizzare impianti di raffreddamento funzionanti ad ammoniaca anidra. All'interno degli impianti stessi lo stato di aggregazione dell'ammoniaca anidra varia continuamente da vapore surriscaldato all'uscita del compressore, liquido dopo il condensatore, per poi tornare sotto forma di vapore all'uscita dell'evaporatore. Il quantitativo del refrigerante all'interno dell'impianto è espresso dalle aziende costruttrici in chilogrammi;

3. con F.A.Q. pubblicata sul sito internet istituzionale dei Vigili del Fuoco del 28/02/2012 un utente chiedeva se “un impianto di raffreddamento funzionante con ammoniaca costituisce o meno attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi”, ottenendo come chiarimento che “l’attività potrebbe essere ricompresa al punto 1, ed eventualmente al punto 4 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, in funzione del livello di portata o di stoccaggio”.

Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, con particolare riferimento alla F.A. Q. richiamata, si chiede di conoscere se questa tipologia di impianto possa coincidere o meno con le definizioni indicate nelle attività numero 1 oppure numero 4 dell’allegato I al D.P.R. del 1 agosto 2011 n. 151.

B. impianti di raffreddamento e lubrificazione dei corpi in rotazione delle turbine idrauliche nelle centrali idroelettriche.

Con l’entrata in vigore del d.P.R. del 1 agosto 2011 n. 151 e l’introduzione della nuova attività n. 48 “macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³” i maggiori gestori degli impianti idroelettrici presenti nella provincia di Sondrio, hanno prontamente attivato le procedure previste dall’art. 3 del decreto richiamato. In tale occasione questo Comando attraverso i progetti presentati ha avuto modo di approfondire il funzionamento nel dettaglio del “sistema” centrale idroelettrica venendo a conoscenza che la tecnica di lubrificazione e raffreddamento dei corpi in rotazione delle turbine idrauliche (cuscinetti portanti reggisplinta), avviene attraverso un sistema composto in linea di massima da condutture, scambiatore di calore e deposito/i fisso/i.

Il sistema è generalmente alimentato da olio combustibile con punto di infiammabilità superiori a 65°C ed il deposito, o anche più depositi, connesso può detenere discreti quantitativi di olio (generalmente di capacità geometrica superiore a 1 mc).

Si chiede pertanto di conoscere se questa tipologia particolare di impianto possa coincidere o meno con le definizioni indicate nell’attività numero 10 oppure 12 dell’allegato I al D.P.R. del 1 agosto 2011 n. 151.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesta Direzione per entrambi i quesiti .

Richiesta del tecnico

Considerato che l’allegato al D.P.R. 151/2011 comprende i “gas infiammabili”, si chiede di conoscere se l’ammoniaca anidra possa riguardare o meno i punti 1-2-3-4 del suddetto D.P.R. tenendo conto che:

- a) una definizione formale di “gas infiammabile” è rintracciabile nella norma ADR che regola il trasporto su strada delle merci pericolose e che recita: “gas che, ad una temperatura di 20°C ed alla pressione standard di 101,3 KPa; sono infiammabili quando sono in miscela uguale o inferiore al 13% (volume) in aria; oppure: hanno un campo di infiammabilità con l’aria di almeno 12 punti percentuali qualunque sia il loro limite inferiore di infiammabilità”;
- b) la guida ATEX pubblicata dall’I.S.P.E.S.L. contiene una tabella con le caratteristiche chimico-fisiche di alcune sostanze infiammabili tratta dalla Guida CEI 31-35 e che non include l’ammoniaca nonostante il suo significativo impiego nell’industria;
- c) le schede di sicurezza dell’ammoniaca anidra, ai fini del trasporto¹ su strada, non indicano il pericolo di infiammabilità del prodotto, né come principale, né come secondario.

Infatti dichiarano che il limite di infiammabilità è compreso fra il 15% ed il 27%.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se i citati punti 1-2-3-4 del D.P.R. possono comprendere gli impianti frigoriferi industriali regolati dall’ex Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 10 giugno 1980.

Ringrazio per l’attenzione.

[\[2\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P846/4134 sott. 58

Roma, 17 luglio 2001

OGGETTO: Determinazione del versamento da richiedere per l’espletamento della pratica di prevenzione incendi.

In relazione al quesito di cui all’oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con l’interpretazione data da codesti Uffici in materia di determinazione del versamento da richiedere per l’espletamento della pratica di prevenzione incendi inerente un’attività generale comprendente più attività singolarmente soggette, anche se individuate dal medesimo punto dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

¹ Verosimilmente “trasporto”. N.d.R.

Per i casi specifici prospettati, si conferma che ogni locale caldaia (att. 91) e ogni serbatoio o gruppo di serbatoi per g.p.l. posto a distanza superiore a m 15 rispetto ad altro serbatoio o gruppo di serbatoi (att. 4/b), costituiscono attività distinte e per ognuna di esse va richiesto il corrispondente importo di versamento.

MINISTERO DELL'INTERNO

DM 14 maggio 2004 ^{1, 2, 3}
(Gazz. Uff., 24 maggio 2004, n. 120)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³.⁴

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1984 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
Rilevata la necessità di aggiornare le vigenti disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. aventi capacità complessiva non superiore a 13 m³;
Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.⁵

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 m³, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli.⁶

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di distribuzione stradale per autotrazione nonché ai depositi ad uso commerciale per i quali si rimanda alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. Per depositi ad uso commerciale si intendono gli impianti di imbottigliamento e di travaso in recipienti mobili.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai depositi di nuova installazione. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. I depositi in possesso di nulla osta provvisorio, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati alle disposizioni contenute nell'allegato tecnico entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i depositi in possesso di certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformità favorevole sul progetto espresso dal

¹ Vedasi, per i primi indirizzi applicativi, la [L.C. prot. n° P1212/4106 sott. 40/A del 22/07/2004](#). N.d.R.

² Vedasi, per l'intestazione del CPI:

- a. la [L.C. prot. n° P1155/4106 sott. 40/A del 02/11/2006](#);
- b. il [chiarimento prot. n° P685/4106 sott. 40/DI del 11/08/2008](#);
- c. la [L.C. prot. n° P1214/4106 sott. 40/A del 26/09/2008](#). N.d.R.

³ Vedasi, per il campo di applicazione e l'entrata in vigore delle modifiche apportate dal [DM 04/03/2014](#), gli artt. 1 e 3 dello stesso DM. N.d.R.

⁴ Vedasi, in merito alla possibilità di ubicare, presso impianti stradali di distribuzione carburanti di tipo misto, depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg., ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m³ destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie, la lettera [circolare prot. n° P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007](#). N.d.R.

⁵ Vedasi, per l'iter procedurale, il [chiarimento prot. n° P1693/4106 sott. 40/DI del 05/11/2004](#). N.d.R.

⁶ Vedasi, in merito all'applicazione del presente decreto anche ai serbatoi fissi di capacità inferiore a 0,3 m³, la [L.C. prot. n° 8660 del 27/06/2012](#). N.d.R.

Comando provinciale VV.F. competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998), non sussiste alcun obbligo di adeguamento.

Art. 2. Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi e della sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, i depositi di G.P.L. con capacità complessiva fino a 13 m³ sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione;
- b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;
- d) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3. Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 4.⁷ Requisiti costruttivi

1. Le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito sono specificamente costruiti ed allestiti per l'installazione prevista, fuori terra o interrata, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

2. L'installatore è tenuto a verificare che il serbatoio sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 2, e che l'utente sia stato informato degli specifici obblighi e divieti finalizzati a garantire l'esercizio del deposito in sicurezza.

Art. 5. Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea, o da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Art. 6. Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia, ed in particolare le seguenti:

- decreto ministeriale 31 marzo 1984;
- decreto ministeriale 15 ottobre 1992;
- decreto ministeriale 20 luglio 1993;
- decreto ministeriale 13 ottobre 1994 per le parti inerenti i depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva fino a 13 m³ non adibiti ad uso commerciale.

Art. 7. Disposizioni complementari e finali

1. All'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per i depositi di G.P.L. di capacità complessiva non superiore a 13 m³ provvede il Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, con propri decreti.

⁷ Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di serbatoi realizzati conformemente alla precedente norma di cui al DM 31/03/84, il [chiarimento prot. n° P1477 - 032101.01.4106.055A del 19/11/2008](#). N.d.R.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO CON CAPACITÀ COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 13 M³.⁸

Titolo I - Disposizioni generali

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983) e successive modificazioni. Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;

punti di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremità delle manichette flessibili in dotazione alle autocisterne per l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi;

serbatoio fisso: recipiente a pressione destinato al contenimento di gas di petrolio liquefatto, stabilmente installato sul terreno e stabilmente collegato ad impianto di distribuzione;

serbatoio da interro (o serbatoio interrato): serbatoio fisso specificamente previsto per l'installazione interrata, sia collocato totalmente sotto il piano campagna, sia collocato sopra il piano campagna (totalmente o parzialmente), quando ricoperto ai sensi di quanto indicato al punto 5.2.4. (Definizione aggiunta dal p. 1.1 dell'allegato al DM 04/03/2014. N.d.R.)

serbatoio ricondizionato: serbatoio fisso che a seguito di opportuni interventi di riparazione e/o modifica è destinato ad essere reimpiegato secondo la tipologia di installazione originaria o con tipologia diversa;

linee elettriche ad alta tensione: si considerano ad alta tensione le linee elettriche che superano i seguenti limiti: 400 V efficaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua.

(Paragrafo così modificato dal p. 1.1 dell'allegato al DM 04/03/2014. N.d.R.)

2. Riferimenti normativi.⁹

1. Ai fini dell'applicazione della presente regola tecnica si riporta una elencazione indicativa e non esaustiva, di norme tecniche attinenti il settore dei depositi fissi di G.P.L. con capacità fino a 13 m³:

UNI EN 12542-Attrezzature e accessori per GPL - Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie, di capacità geometrica fino a 13 m³ - Progettazione e fabbricazione.

UNI EN 14570 -Attrezzature e accessori per GPL - Equipaggiamento di serbatoi per GPL, fuori terra e interrati.

UNI EN 12817-Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualifica dei serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale a 13 m³.

(Paragrafo così modificato dal p. 1.2 dell'allegato al DM 04/03/2014. N.d.R.)

3. Capacità del deposito.

1. La capacità complessiva massima del deposito è fissata in 13 m³ e può essere ottenuta con uno o più serbatoi di qualsiasi capacità.

2. Ai fini della determinazione della capacità complessiva del deposito di cui al precedente comma 1, due o più serbatoi, al servizio della stessa utenza, sono considerati depositi distinti quando sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) la distanza tra il perimetro dei serbatoi più vicini dei singoli depositi sia non inferiore a 15 m, riducibili alla metà mediante interrimento dei serbatoi oppure interposizione di muro secondo quanto previsto al successivo punto 7, comma 2;

b) ciascun deposito non abbia in comune con gli altri depositi:

il punto di riempimento;

eventuali vaporizzatori e riduttori di pressione di primo stadio.

(Paragrafo così modificato dal p. 1.3 dell'allegato al DM 04/03/2014. N.d.R.)

⁸ Vedasi, in merito a quali attività considerare quando questa regola tecnica, preesistente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell'abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle "attività soggette a controllo" e, per esclusione, "non soggette", il [chiarimento prot. n° 6959 del 21/05/2013](#). N.d.R.

⁹ Vedasi, a tal proposito, il [chiarimento prot. n° P1477 - 032101.01.4106.055A del 19/11/2008](#). N.d.R.

Titolo II - Installazione

4. Generalità.

1. I serbatoi devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. È vietata l'installazione su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.

2. L'installazione in cortili¹⁰ può essere ammessa a condizione che:

a) i serbatoi siano di tipo interrato;

b) il cortile abbia superficie non inferiore a 1.000 m² e abbia almeno un quarto del perimetro libero da edifici; per i restanti tre quarti di detto perimetro non sono ammessi edifici destinati ad affollamento di persone o a civile abitazione con altezza antincendi superiore a 12 m;

c) l'accesso abbia larghezza ed altezza non inferiori a 4 m.

3. L'installazione di serbatoi su terreno in pendenza è ammessa.

In tal caso le distanze di sicurezza devono essere misurate in proiezione orizzontale. Quando la pendenza del terreno è maggiore del 5%, non si applicano le riduzioni delle distanze di sicurezza previste al successivo punto 7, comma 2. Le piazzole di posa dei serbatoi devono risultare in piano e di superficie adeguata per consentire che il bordo esterno delle stesse disti non meno di 0,60 m dal perimetro dei serbatoi.

4. L'installazione di serbatoi in rampe carrabili non è ammessa.

(Paragrafo così modificato dai pp. 2.1 e 2.2 dell'allegato al DM 04/03/2014. N.d.R.)

5. Tipologie di installazione.

1. I serbatoi, a seconda delle caratteristiche costruttive, possono essere installati fuori terra o interrati o ricoperti. In tutti i casi essi devono essere ancorati e/o zavorrati, per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche. Quando i serbatoi sono installati a meno di 3 m da aree transitabili da veicoli, deve essere realizzata una idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali contro i serbatoi fuori terra o il transito di veicoli sull'area di interro dei serbatoi. Questa protezione deve essere posta a distanza di almeno 1 m dal perimetro in pianta del serbatoio. Nel caso la difesa sia costituita semplicemente da un cordolo, anche discontinuo, questo deve avere altezza minima di 0,2 m e distanza minima dal serbatoio non inferiore a 1,5 m.

La difesa fissa di cui sopra è assicurata, nel caso di serbatoio ricoperto, dalle prescrizioni di cui al successivo punto 9.4 bis.

(Paragrafo così modificato dal p. 2.3 dell'allegato al DM 04/03/2014 e rettificato con comunicato in GU n. 82 del 08/04/2014. N.d.R.)

5.1 Serbatoi fuori terra.

1. I serbatoi da installarsi fuori terra devono essere specificamente previsti per tale tipo di impiego. Gli accessori devono essere accessibili da parte dell'operatore.

5.2 Serbatoi interrati e ricoperti.

1. I serbatoi destinati all'interro devono essere specificamente previsti per questo tipo di impiego. I serbatoi ricondizionati da destinare all'interro, non ricompresi nel campo di applicazione della direttiva 97/23/CE, devono essere installati in conformità alle tipologie di interro previste dalle norme che regolano i serbatoi di G.P.L. con capacità fino a 13 m³.

2. Di norma tutti gli accessori e i dispositivi di sicurezza sono raggruppati all'interno di un pozzetto, protetto da apposito coperchio, chiudibile a chiave e realizzato in modo da evitare il ristagno di acqua nel pozzetto medesimo. Il pozzetto ed il coperchio, se metallici, devono avere continuità elettrica con il serbatoio stesso.

3. Il collegamento equipotenziale del serbatoio con l'autocisterna deve essere effettuabile all'esterno del pozzetto e deve essere facilmente accessibile.

4. I serbatoi possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità. (Punto aggiunto dal p. 2.7 dell'allegato al DM 04/03/2014. N.d.R.)¹¹

(Punto 5.2 così modificato dai pp. 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 dell'allegato al DM 04/03/2014. N.d.R.)

Titolo III - Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza

6. Elementi pericolosi del deposito.

1. Sono considerati elementi pericolosi del deposito, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, il serbatoio, il punto di riempimento, il gruppo multivalvole e tutti gli organi di intercettazione e controllo, con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar.

¹⁰ Vedasi, sulla definizione di cortile, il [chiarimento prot. n° P1182/4106 Sott. 40/DI del 30/09/1999](#). N.d.R.

¹¹ Vedasi, in merito alla possibilità di ricorrere all'istituto della deroga per questo punto, la [Nota prot. n° 13818 del 21/11/2014](#). N.d.R.

2. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito, devono essere osservate le distanze di sicurezza indicate al punto 7 e le distanze di protezione indicate al punto 8.

7. Distanze di sicurezza.

1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito indicati al punto 6, devono essere osservate le seguenti distanze minime di sicurezza:

a)¹² fabbricati, aperture di fogna, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna, depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151:

- 2,5 m, per depositi di capacità fino a 0,3 m³
- 5 m, per depositi di capacità maggiore di 0,3 m³ e fino a 3 m³;
- 7,5 m, per depositi di capacità oltre 3 m³ e fino a 5 m³;
- 15 m, per depositi oltre 5 m³ e fino a 13 m³;

b) fabbricati ovvero locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151:¹³

- 5 m, per depositi di capacità fino a 0,3 m³;
- 10 m, per depositi di capacità maggiore di 0,3 m³ e fino a 3 m³;
- 15 m, per depositi di capacità oltre 3 m³ e fino a 5 m³;
- 22 m, per depositi oltre 5 m³ e fino a 13 m³;

c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito;

d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 15 m;

e) serbatoi fissi di G.P.L. a servizio di altre proprietà:

1) almeno 6 m reciproci, qualora nel raggio di 15 m misurato dal perimetro dei serbatoi che si intendono installare, esistano depositi la cui capacità complessiva, sommata a quella del deposito che si intende installare, risulti non superiore a 5 m³;

2) almeno 15 m qualora la capacità complessiva di tutti i depositi esistenti e da installare, ottenuta con le verifiche di cui al precedente paragrafo 1), risulti superiore a 5 m³.

2. Le distanze di sicurezza di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), possono essere ridotte fino alla metà secondo quanto di seguito indicato:

distanze di cui alle lettere a), c) ed e), mediante interrimento dei serbatoi oppure, in alternativa, interposizione di muri fra gli elementi pericolosi del deposito e gli elementi da proteggere in modo che il percorso orizzontale di un eventuale rilascio di gas, abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. I muri devono elevarsi di almeno 0,5 m oltre il più alto elemento pericoloso da schermare;

distanze di cui alla lettera b), limitatamente ai fabbricati e/o locali serviti dal deposito, destinati anche in parte ad esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, per depositi di capacità fino a 5 m³, esclusivamente mediante interrimento dei serbatoi;

distanze di cui alla lettera d), esclusivamente mediante interrimento dei serbatoi. (comma così sostituito dall'art. 1 del DM 05/07/2005. N.d.R.)

3. La distanza orizzontale fra due serbatoi dello stesso deposito, sia fuori terra che interrati, deve essere almeno pari al diametro del maggiore dei serbatoi, con un minimo di 0,8 m.

4. Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro del serbatoio o dei serbatoi deve essere mantenuta una distanza minima di 3 m.

5. Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro di fabbricati deve essere mantenuta una distanza minima di 5 m.

(Paragrafo così modificato dai pp. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 dell'allegato al DM 04/03/2014. N.d.R.)

8. Distanze di protezione.

1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito di cui al punto 6, devono essere osservate le seguenti distanze minime di protezione:

- per depositi di capacità fino a 0,3 m³: 1,5 m;
- per depositi di capacità maggiore di 0,3 m³ e fino a 5 m³: 3 m;
- per depositi di capacità oltre 5 m³ fino a 13 m³: 6 m.

¹² Vedasi, a tal proposito per le rampe delle autorimesse, il [chiarimento prot. n° P235/4106 sott. 40/DI del 23/04/2007](#). N.d.R.

¹³ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle case ed appartamenti per vacanze, ed all'essere considerabili destinate a collettività, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza da depositi di G.P.L., il [chiarimento prot. n° P1712/4122/1 sott. 3 del 07/10/1995](#). N.d.R.

2. Le suddette distanze possono essere ridotte fino alla metà secondo quanto previsto al punto 7, comma 2. In caso di interposizione di muro, quest'ultimo può coincidere con il muro del confine di proprietà. (Paragrafo così modificato dal p. 3.6 dell'allegato al DM 04/03/2014. N.d.R.)

9. Recinzione.¹⁴

1. Gli elementi pericolosi del deposito devono essere disposti in apposita zona delimitata da recinzione in rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto; parte della recinzione può coincidere con la recinzione del terreno ove si svolge l'attività servita dal deposito di G.P.L. anche se in muratura, purché la zona di installazione del deposito stesso risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze di cui al punto 8. Tra gli elementi pericolosi del deposito e la recinzione deve essere osservata una distanza minima di 1 m.

1 bis. Nel caso di serbatoi interrati, quando il deposito è collocato in aree private aperte al pubblico, sistemi alternativi alla recinzione sono consentiti, purché assicurino equivalente protezione degli elementi pericolosi del deposito. La protezione è ritenuta equivalente se costituita da una struttura che abbia i seguenti requisiti:

sia non combustibile

racchiuda il pozzetto con tutti gli elementi pericolosi del deposito

sia ventilata e chiudibile con lucchetto.¹⁵

(Punto aggiunto dal p. 3.7 dell'allegato al DM 04/03/2014. N.d.R.)

2. Nel caso di depositi collocati in complessi industriali produttivi, provvisti di recinzione propria, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano dotati di apposito coperchio racchiudente il gruppo multivalvola, l'attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo del massimo livello liquido. Il coperchio deve essere dotato di serratura o lucchetto.

3. Per i depositi a servizio di complessi residenziali, al più quadrifamiliari, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano installati su proprietà privata, non accessibile ad estranei e dotata di recinzione propria. In tal caso l'ingombro dei serbatoi interrati deve essere segnalato mediante appositi picchetti mentre i serbatoi fuori terra devono essere dotati di apposito coperchio, provvisto di serratura o lucchetto, racchiudente il gruppo multivalvola, l'attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo del massimo livello liquido.

4. Nei casi in cui non sia possibile installare sui serbatoi il punto di riempimento, questo può essere situato in altra posizione, priva di recinzione, nel rispetto delle distanze di cui ai punti 7 e 8.

4 bis. Il serbatoio ricoperto può essere protetto, in alternativa alla recinzione, mediante apposita struttura in calcestruzzo, anche prefabbricata, le cui pareti distino almeno 0,5 m dalle pareti del serbatoio. (Punto aggiunto dal p. 3.8 dell'allegato al DM 04/03/2014. N.d.R.)

10. Altre misure di sicurezza.

1. I serbatoi fuori terra devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 5 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio. Ove tale distanza non possa essere rispettata, la base della rete metallica, di cui al punto 9, comma 1, dovrà essere costituita da un muretto alto almeno 0,5 m.

2. Per i serbatoi interrati è vietata la presenza di alberi ad alto fusto per un raggio di 5 m dal contorno del serbatoio. Tale distanza può essere ridotta fino ad 1 m a condizione che sia interposta una protezione in grado di resistere all'azione di penetrazione degli apparati radicali. Ai sensi dell'art. 892 del codice civile, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili. Sono reputati non di alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami.^{16, 17, 18}

3. All'interno dei depositi non devono essere tenuti materiali estranei di alcun genere.

4. Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere.

5. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del gas da contattare in caso di emergenza.

¹⁴ Vedasi, in merito alle caratteristiche costruttive della recinzione, la [L.C. prot. n° P1363/4106 sott. 40/A del 24/08/2004](#). N.d.R.

¹⁵ Vedasi, in merito a cosa intendere per "area privata aperta al pubblico" ed alla documentazione tecnica di supporto da custodire per l'idoneità dei sistemi alternativi alla recinzione, la [Nota prot. n° 13818 del 21/11/2014](#). N.d.R.

¹⁶ Vedasi, in merito all'idoneità dei serbatoi di gpl denominati "Marsupio" ad essere installati ad una distanza inferiore a 5 metri da alberi ad alto fusto, il [chiarimento prot. n. 0016097 004/032101 01 4106 055A, del 15/11/2010](#). N.d.R.

¹⁷ Vedasi, su cosa intendere per alberi ad alto fusto (prima della modifica apportata dal p. 3.9 dell'allegato al DM 04/03/2014), ed il tipo di barriera da adottare a difesa del serbatoio dalle radici, il [chiarimento prot. n° 0010059-001/032101.01.4106.040D, del 22/07/2011](#). N.d.R.

¹⁸ Vedasi, in merito alla documentazione tecnica di supporto da custodire per l'idoneità dei sistemi alternativi a quelli di protezione in caso di presenza di alberi ad alto fusto, la [Nota prot. n° 13818 del 21/11/2014](#). N.d.R.

5 bis. La segnaletica di cui al punto 5 deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano nell'allegato XXV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e deve essere applicata come segue:

- sulla recinzione del deposito, oppure
- sul lato visibile o sui lati visibili dei serbatoi, oppure
- su supporto autonomo.

La segnaletica di cui sopra può essere applicata in forma rigida, autoadesiva o verniciata (Punto aggiunto dal p. 3.11 dell'allegato al DM 04/03/2014. N.d.R.)

(Paragrafo così modificato dai pp. 3.9, 3.10 e 3.11 dell'allegato al DM 04/03/2014. N.d.R.)

Titolo IV - Serbatoi, accessori, vaporizzatori e tubazioni

11. Accessori.

1. Ciascun serbatoio, oltre agli accessori prescritti per le attrezzature a pressione, deve essere dotato dei seguenti accessori, indispensabili per il normale servizio cui è destinato:

- a) sottovalvola che consenta di sostituire la valvola di sicurezza o limitatrice di sovrappressione senza richiedere lo svuotamento del serbatoio;
- b) organi per la rimozione della fase liquida in caso di dismissione, manutenzione o emergenza; questi dispositivi sono richiesti se non già previsti per esigenze operative;
- c) attacco per la pinza di collegamento equipotenziale con l'autocisterna durante il riempimento.

2. Gli accessori in dotazione al serbatoio possono anche essere raggruppati in modo da formare uno o più gruppi che assolvano a diverse funzioni.

12. Vaporizzatori, scambiatori termici e regolatori di pressione.

1. I vaporizzatori possono essere installati in prossimità dei serbatoi.

2. Gli scambiatori termici possono essere installati all'interno dei serbatoi.

3. I vaporizzatori e gli scambiatori termici possono essere alimentati con energia elettrica o con fluido caldo prodotto da generatore. Se alimentati con energia elettrica, devono essere in esecuzione a sicurezza adeguata alla zona di installazione; se alimentati con fluido caldo prodotto da generatore, quest'ultimo deve essere posto alla distanza di sicurezza prevista al punto 7.

4. Per l'alimentazione del G.P.L. agli impianti di utilizzazione è necessario disporre a valle dei serbatoi e/o dei vaporizzatori apparecchi di regolazione della pressione. Questi dispositivi devono ridurre e regolare la pressione del G.P.L. ai valori di utilizzo, secondo quanto specificato dalla normativa che fissa i criteri di costruzione dei regolatori e degli impianti di distribuzione.

13. Tubazioni per G.P.L. in fase liquida.

1. Le tubazioni devono essere realizzate con materiali compatibili con il G.P.L.; esse possono essere installate sia fuori terra, sia interrate, sia in cunicolo.

2. Le tubazioni fuori terra devono essere disposte su appositi sostegni, devono essere ancorate e devono essere protette da eventuali urti, anche con cordoli o altri sistemi adeguati.

3. I tratti di tubazioni interrati devono essere protetti da incamiciatura che garantisca una perfetta tenuta e sia provvista di sfiato costituito da tubo alto almeno 2,5 m sul piano di calpestio, con parte terminale tagliafiamma.

4. Le giunzioni delle linee interrate, se realizzate con flange, devono essere alloggiare in pozzetti aventi caratteristiche costruttive analoghe a quelle previste per i cunicoli.

5. I cunicoli destinati a contenere tubazioni rigide di adduzione G.P.L. in fase liquida devono essere:

- a) internamente rivestiti con malta cementizia o con materiali che ne assicurino una equivalente impermeabilità;
- b) riempiti con sabbia;
- c) muniti di copertura resistente alle sollecitazioni del traffico sovrastante;
- d) ispezionabili in corrispondenza di eventuali valvole o accoppiamenti flangiati.

14. Tubazioni flessibili per il riempimento.

Le tubazioni flessibili, in dotazione all'autocisterna, da utilizzarsi per il riempimento devono:

- a) essere munite di raccordi rapidi realizzati in materiali antiscintilla;
- b) essere corredate alle due estremità di valvole di eccesso di flusso o di ritegno orientate in maniera tale da intercettare, nel caso di rottura, fuoriuscite di gas sia dal lato autocisterna sia dal lato serbatoio;
- c) avere l'estremità di attacco al serbatoio munita di un organo di intercettazione manuale, a chiusura rapida, provvisto di raccordo di bloccaggio utilizzabile in caso di inceppamento della valvola di riempimento posta sul serbatoio.

Titolo V - Mezzi ed impianti di estinzione incendi

15. Estintori.¹⁹

1. In prossimità del serbatoio, anche all'esterno della recinzione, in adiacenza ai fabbricati serviti, devono essere tenuti almeno due estintori portatili che, per depositi maggiori di 0,3 m³ e fino a 5 m³ devono avere carica minima pari a 4 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C, mentre per depositi oltre 5 m³ devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 113B-C. Per i depositi fino a 0,3 m³ deve essere tenuto un solo estintore avente carica minima pari a 4 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C.

(Punto così sostituito dal p. 4.1 dell'allegato al DM 04/03/2014. N.d.R.)

16. Naspi.²⁰

1. I depositi fuori terra di capacità superiore a 5 m³ devono essere protetti con almeno un naspo DN 25, realizzato in conformità alle norme UNI vigenti ed alimentato da acquedotto o da idonea riserva idrica, in grado di garantire le seguenti prestazioni idrauliche:

- portata non minore di 60 l/min;
- pressione residua almeno 2 bar;
- autonomia almeno 30 minuti primi.

Titolo VI - Norme di esercizio

17. Requisiti del personale.

1. Il personale addetto al riempimento deve essere di provata capacità e possedere le cognizioni necessarie per una corretta e sicura esecuzione di tutte le operazioni connesse con il riempimento dei serbatoi. A tal fine il suddetto personale deve aver frequentato uno specifico corso di addestramento. L'organizzazione del corso è affidata ad organismo all'uopo qualificato che deve sottoporre il relativo programma alla preventiva approvazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. Al termine di ciascun corso, che comprende una parte teorica e una parte pratica, viene rilasciato ai partecipanti un attestato di proficua frequenza.

2. Le operazioni di riempimento sono effettuate sotto la diretta responsabilità del personale addetto.

18. Operazioni di riempimento.

1. La posizione dell'area di sosta dell'autocisterna ed il percorso delle tubazioni di collegamento con i serbatoi non devono costituire pericolo per il normale transito delle persone e dei veicoli. L'area di sosta dell'autocisterna ed il serbatoio del G.P.L. non devono necessariamente essere mutuamente a vista.

2. Le operazioni di riempimento devono:

essere effettuate con tubazioni flessibili in dotazione all'autocisterna, senza ricorrere a raccordi di passaggio di cui è fatto divieto assoluto;

essere effettuate all'aperto e in modo che non si abbia dispersione di prodotto nell'atmosfera, salvo quella dell'indicatore di massimo riempimento. La tubazione flessibile deve essere distesa in zone ventilate e chiuse al traffico.

3. Il personale addetto al rifornimento, prima di iniziare le operazioni, deve:

- assicurarsi della quantità di prodotto che il serbatoio fisso può ricevere;
- verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del serbatoio e l'assenza di perdite;
- effettuare il collegamento equipotenziale tra autocisterna e punto di riempimento;

porre vicino al serbatoio, a portata di mano, il sistema di comando di chiusura a distanza delle valvole dell'autocisterna in modo da poter intervenire prontamente in caso di necessità;

verificare la tenuta degli accoppiamenti effettuati;

verificare la presenza della segnalazione al suolo nei casi previsti e il rispetto dei divieti al contorno del serbatoio;

verificare l'assenza di dissesti statici.

4. Di norma il grado di riempimento deve essere non maggiore dell'80% per i serbatoi fuori terra e dell'85% per i serbatoi interrati. In ogni caso il massimo grado di riempimento consentito è calcolato secondo le formule contenute nelle norme europee di riferimento.

5. È fatto divieto di rifornire serbatoi che non siano rispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al punto 5.

6. È fatto divieto di rifornire contemporaneamente serbatoi dello stesso deposito con due o più autocisterne.

¹⁹ Vedasi, in merito alla necessità dell'installazione di estintori in luoghi non presidiati, il [chiarimento prot. n° P1230/4115/3 sott. 1 del 30/01/2008](#). N.d.R.

²⁰ Le caratteristiche e la progettazione degli impianti di protezione attiva antincendio **non** rientrano nel campo di applicazione del DM 20/12/2012. N.d.R.

7. Sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore del serbatoio, la ditta distributrice del gas deve impartire al personale addetto al riempimento specifiche istruzioni, che prevedano, in funzione delle eventuali anomalie riscontrate, anche i provvedimenti da adottare in ordine al riempimento del serbatoio.

19. Operazioni di svuotamento.

1. È consentito lo svuotamento del serbatoio dal G.P.L. residuo in caso di dismissione, di verifica o di manutenzione del serbatoio stesso. L'operazione deve essere effettuata da personale all'uopo addestrato e provvisto di apposita attrezzatura che può essere costituita anche da un sistema di autocaricamento in dotazione all'autocisterna.

20. Obblighi degli utenti.

1. Gli utenti sono tenuti ad osservare le limitazioni imposte al contorno della zona di installazione del deposito ed a non alterarne le condizioni di sicurezza ai fini antincendio.

Note al DM 14/05/2004

[1]

Lettera Circolare

PROT. n° P1212/4106 sott. 40/A

Roma, 22 luglio 2004

OGGETTO: Decreto ministeriale 14 maggio 2004 recante: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³” – Primi chiarimenti ed indirizzi applicativi.

È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale indicato in oggetto il cui campo di applicazione è riferito ai depositi di G.P.L., aventi capacità complessiva non superiore a 13 m³, destinati ad alimentare impianti ad uso civile, industriale, artigianale ed agricolo, con esclusione degli impianti di distribuzione di G.P.L. per autotrazione, disciplinati dal D.P.R. n. 340/2003, e dei depositi ad uso commerciale, ossia a servizio di impianti di imbottigliamento e di travaso di G.P.L. in recipienti mobili, per i quali continua ad applicarsi il D.M. 13 ottobre 1994 anche nella fascia di travaso compresa tra i 5 e 13 m³.

Come riportato all’articolo 6, tale provvedimento abroga tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia da questa Amministrazione, ivi comprese quelle diramate con circolari e lettere circolari.

L’emanazione della nuova regola tecnica si è resa necessaria per sanare la notevole frammentazione del quadro normativo che si è determinata a partire dal 1984 con l’emanazione di svariate disposizioni riferite soprattutto alle modalità di interrimento dei serbatoi, non più in linea con gli orientamenti comunitari.

Le principali modifiche apportate riguardano l’armonizzazione con la direttiva 97/23/CE (recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93) in materia di attrezzature in pressione per quanto attiene i requisiti costruttivi delle attrezzature e degli insiemi costituenti il deposito che devono essere muniti di marcatura CE ovvero di valutazione di conformità. Per tali aspetti ai fini dell’applicazione della nuova regola tecnica, oltre ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) della predetta direttiva, si è fatto esplicito riferimento alle specifiche norme CEN armonizzate di settore, emanate o in corso di emanazione, di cui a breve dovrebbe essere disponibile la traduzione in italiano a cura dell’UNI.

Proprio l’adeguamento alle predette norme tecniche europee ha determinato l’esigenza di elevare il limite superiore del campo di applicazione del decreto, ora fissato a 13 m³ come capacità complessiva del deposito.

Si precisa che i progetti presentati agli Uffici dei Comandi provinciali VV.F. in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.M. 14 maggio 2004 (8 giugno 2004), devono essere esaminati sulla base delle disposizioni previste dalla precedente normativa di prevenzione incendi.

Infine è stato predisposto l’unito fac-simile¹ di certificazione di installazione di serbatoi di GPL, da unire all’istanza di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, che aggiorna l’analogo documento allegato alla lettera circolare prot. P1327/4106 sott. 40/A del 10 novembre 1999, i cui indirizzi procedurali restano tuttora validi.

¹ Nel capitolo Certificazioni – Serbatoi di GPL, è riportato il modello sottostante da utilizzare in sede di richiesta di sopralluogo. N.d.R.

ALLEGATO alla lettera-circolare prot. P1212/4106 sott. 40/A del 22 LUGLIO 2004

**FAC-SIMILE DELLA CERTIFICAZIONE DI INSTALLAZIONE DI SERBATOI DI G.P.L.,
IN DEPOSITI AVENTI CAPACITÀ COMPLESSIVA FINO A 13 M³.**

(DA ALLEGARE ALLA ISTANZA DI SOPRALLUOGO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI)

IL SOTTOSCRITTO
TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA (1)
.....
CON SEDE IN
P. IVA

ESECUTRICE DELL'INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO PER G.P.L.

- **Nr. DI FABBRICA (2)** **Nr IDENTIFICATIVO (2)**
- **COSTRUTTORE (2)**
- **CAPACITÀ GEOMETRICA (2)** **M³**
- **TIPO E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE / PROTEZIONE**
.....
.....

PRESSO L'UTENZA DI SEGUITO SPECIFICATA:

- **NOME / COGNOME**
- **INDIRIZZO**

DICHIARA

**SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 11 FEBBRAIO 1998, N° 32, CHE L'INSTALLAZIONE È STATA REALIZZATA IN MODO
CONFORME ALLA REGOLA DELL'ARTE, AVENDO IN PARTICOLARE:**

- A) RISPETTATO IL PROGETTO DEL DEPOSITO DI G.P.L. (ART. 2 DEL D.P.R. 12 GENNAIO 1998,
N° 37);**
(3)
- B) OSSERVATO LE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 14 MAGGIO
2004;**
- C) INSTALLATO COMPONENTI E MATERIALI COSTRUITI A REGOLA D'ARTE ED ADATTI AL
LUOGO ED AL TIPO DI INSTALLAZIONE;**
- D) CONTROLLATA L'INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA
FUNZIONALITÀ CON ESITO POSITIVO, AVENDO ESEGUITO LE VERIFICHE PREVISTE
DALLA VIGENTE NORMATIVA;**
- E) INFORMATO L'UTENZA SULL'OSSERVANZA DI SPECIFICI OBBLIGHI E DIVIETI,
FINALIZZATI A GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DEPOSITO IN SICUREZZA.**

IL DICHIARANTE
(Timbro e Firma)

DATA,

N.B. = Le modalità di invio e di autenticazione della presente dichiarazione devono essere conformi agli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiama in particolare l'attenzione sulle responsabilità penali del dichiarante di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità.

ALLEGATI (barrare una delle seguenti opzioni alternative):

SERBATOI CONFORMI ALLA DIRETTIVA 97/23/CE (PED)

- Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante a seguito di esame da parte di organismo notificato (serbatoio provvisto di marcatura CE – art. 10 e 15 D. Lgs. n. 93/2000)
- Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante a seguito di valutazione effettuata da un ispettore degli utilizzatori (serbatoio privo di marcatura CE – art. 14 D. Lgs. n. 93/2000)

SERBATOI RICONDIZIONATI

- dichiarazione della ditta che ha effettuato il ricondizionamento attestante la conformità del serbatoio ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 97/23/CE (PED) ovvero alla previgente normativa tecnica di prevenzione incendi.

SERBATOI DI CUI ALL'ART. 22, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 93/2000

- copia integrale del libretto di immatricolazione rilasciato dall'ISPESL in conformità alla previgente normativa tecnica, ovvero, in alternativa, per i serbatoi interrati posti entro contenitori in polietilene e per quelli rivestiti con resine epossidiche e protezione catodica;
- dichiarazione del fabbricante attestante la conformità alla previgente normativa tecnica di prevenzione incendi.

LEGENDA

- (1) **Indicare una delle voci seguenti:**
 - azienda distributrice rifornitrice del G.P.L., ovvero
 - impresa installatrice in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46;
- (2) **Indicare i dati risultanti dalla documentazione a corredo del serbatoio;**
- (3) **Indicare gli estremi di approvazione del progetto del deposito da parte del Comando Provinciale VV.F..**

[2 a.]

Lettera Circolare

PROT. n° P1155/4106 sott. 40/A
Allegati: 1

Roma, 02 novembre 2006

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214 – *Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi* – Chiarimenti in ordine all'intestazione del certificato di prevenzione incendi.

Come è noto con la lettera circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A dello scorso 30 giugno, questa Direzione ha fornito i primi indirizzi applicativi in merito all'attuazione della semplificazione procedurale introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, per i serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³. In allegato alla lettera circolare è stato altresì trasmesso il modello PIN3 GPL-2006 per la richiesta di sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi, prevedendo che l'istanza fosse sottoscritta dal proprietario del serbatoio che usualmente coincide con l'azienda distributrice di GPL.

Trattandosi in gran parte di depositi ad uso domestico e similare, infatti, è frequente il ricorso al comodato quale modalità di offerta del serbatoio da parte della ditta distributrice di GPL all'utente finale, in accordo con quanto previsto all'art. 10 del d. lgs. n. 32/1998. In tal caso, pertanto, è possibile identificare due soggetti (il proprietario del serbatoio/azienda distributrice di GPL, e l'utilizzatore finale dell'attività), ai quali fanno capo responsabilità e obblighi distinti, nell'ambito degli adempimenti di prevenzione incendi:

- il comodante (ditta distributrice di GPL), proprietario del serbatoio, che è responsabile della manutenzione dello stesso, ha l'obbligo di verificare la funzionalità dei dispositivi accessori, ma che non ha diritto di accesso alla proprietà privata ove il deposito è installato né ha la possibilità di vigilare sul rispetto delle misure di esercizio;
- il comodatario (utente finale) che ha la piena disponibilità del bene ottenuto in comodato e del prodotto in esso depositato (GPL) e risulta, quindi, responsabile dell'osservanza degli obblighi di esercizio e del rispetto dei divieti, limitazioni e misure di sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni.

In tal caso, l'impostazione più corretta sembrerebbe quella che prevede una cointestazione del certificato di prevenzione incendi, così da chiamare in causa entrambi i soggetti interessati, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza. All'uopo, tuttavia, si renderà necessaria un'esplicita previsione legislativa che, allo stato, né il d. lgs. n. 139/2006, a valenza generale, né il D.P.R. n. 214/2006, relativo ai depositi di GPL, contemplano. Il certificato di prevenzione incendi, infatti, come disciplinato dall'art. 16 del menzionato d. lgs. n. 139/2006, individua un unico responsabile dell'attività sottoposta ai controlli dei Vigili del fuoco - sia per gli aspetti costruttivi che gestionali - titolato a richiedere il sopralluogo e a sottoscrivere la dichiarazione di inizio attività: tale soggetto diverrà, in caso di esito positivo, l'intestatario del certificato.

Nelle more di apportare le necessarie integrazioni ai provvedimenti citati, si ritiene che la richiesta di sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi e la connessa dichiarazione di inizio attività debbano essere rese dall'utilizzatore finale/titolare dell'attività e in tal senso è stato impostato il nuovo PIN che si trasmette, e che sostituisce quello allegato alla lettera circolare del 30 giugno 2006. Ciò anche in ragione dell'esigenza di predisporre un unico modello che soddisfi l'ipotesi di comodato sopra prospettata, ma che ben si adatti anche nel caso in cui il titolare dell'attività sia il proprietario del serbatoio.

Si soggiunge che, in presenza di contratto di comodato, viene richiesto alla ditta distributrice di GPL, l'impegno ad effettuare i rifornimenti previa verifica non solo della corretta manutenzione del serbatoio e della funzionalità dei relativi dispositivi accessori, ma anche del possesso, da parte del titolare dell'attività, della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, sottoscrivendo l'apposito campo nella seconda pagina del modello. I dati della ditta distributrice di GPL, ivi presenti, dovranno essere correttamente riportati nella sezione a ciò dedicata, e che sarà inserita nel programma di gestione informatizzata dei procedimenti di prevenzione incendi al fine di poter disporre dei riferimenti necessari ad attuare l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 214/2006.

Infine, per venire incontro, alle esigenze dell'utenza, un apposito spazio nella prima pagina del modello contempla la possibilità, a cui il titolare discrezionalmente potrà ricorrere, di delegare alla stessa ditta distributrice di GPL la presentazione della pratica presso il competente Comando provinciale VV.F.

(Si omette il modello. N.d.R.)

[2 b.]

(Chiarimento)

PROT. n° P685/4106 sott. 40/DI

Roma, 11 agosto 2008

OGGETTO: D.M. 14 maggio 2004 e D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214 - Serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) destinati a multiutenze. Intestazione del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.). Quesito.

Si riscontrano le note indicate a margine di codesti Uffici, con le quali è stato posto a questa Area un quesito della società XXXXXX s.r.l. di XXXXX, in qualità di azienda distributrice ed installatrice di serbatoi di GPL, riguardo l'intestazione del CPI nei casi di multiutenze.

Tanto premesso, in merito alla problematica sollevata, si riporta l'avviso dell'Area scrivente.

Fermo restando quanto previsto dal Titolo VI "norme di esercizio" del D.M. 14 maggio 2004, si è del parere, relativamente al caso prospettato, che nelle more delle necessarie modifiche all'apparato legislativo evidenziate nella lettera-circolare prot. n. P1155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006, l'azienda distributrice del G.P.L., previa presentazione della documentazione indicata nella lettera-circolare P717/4106 sott. 40/A del 30 giugno 2006 e a seguito del sopralluogo positivo, possa essere l'intestatario del relativo certificato di prevenzione incendi e dei connessi obblighi di esercizio e dei divieti, lasciando agli utenti l'osservanza del punto 20 del Titolo sopracitato.

Restano infine a carico dell'azienda distributrice del G.P.L. gli obblighi di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le documentazioni richieste che debbono essere tenute a disposizione degli organi di controllo.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del fuoco di Lecco, condividendo il parere del Comando.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero

Parere del Comando

Si trasmette il quesito della società XXXXXX con sede legale in XXX, via XXX X, azienda distributrice di GPL nonché installatrice di serbatoi di GPL.

La società pone un quesito in relazione alla titolarità del Certificato di prevenzione incendi nei casi di multiutenze meglio descritti nel quesito stesso.

La Lett. Circolare n. P1155/4106 del 2.11.06 ha chiarito che, nelle more di una co- intestazione del CPI ad oggi non applicabile in quanto non contemplata dalle vigenti disposizioni legislative, il Certificato deve essere intestato all'utilizzatore finale, che è pertanto il titolare dell'attività.

Nei casi prospettati dalla Società però l'utilizzatore finale non è unico ma plurimo, né è effettivamente titolare dell'attività.

Pertanto si condivide la proposta, avanzata dalla Società XXXXXX, che l'azienda distributrice (ed installatrice del serbatoio) possa essere intestataria del Certificato di prevenzione incendi, assumendosi pertanto tutti gli obblighi gestionali e di manutenzione.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesti superiori Uffici.

Richiesta della ditta

La lettera circolare prot. n. P 1155/4106 del 02 novembre 2006 (Chiarimenti in ordine all'intestazione del certificato di prevenzione incendi) ha chiarito che, nelle more di una cointestazione del Certificato di prevenzione incendi ad oggi non applicabile in quanto non contemplata dalle vigenti disposizioni legislative, il Certificato di prevenzione incendi deve essere intestato all'utilizzatore finale/titolare dell'attività.

Tuttavia si prospettano alcuni casi di serbatoi in comodato destinati a "multiutenze" in cui appare difficile l'intestazione del certificato all'utilizzatore finale, in quanto non unico ma plurimo né effettivamente titolare dell'attività. A ciò si aggiunge che, anche dal punto di vista fiscale, il prodotto inserito all'interno dei serbatoi appartiene all'azienda distributrice fino ai contatori delle utenze.

Si fanno alcuni esempi:

CASO 1

RETE COMUNALE: alimentata da uno o più serbatoi di GPL secondo una convenzione stipulata tra azienda distributrice del GPL e Comune per la fornitura del servizio della durata pluriennale (generalmente 29 anni) con oneri di realizzazione e manutenzione delle aree a carico della ditta di GPL. Il serbatoio è ubicato in area di proprietà comunale, in alcuni casi data in affitto all'azienda distributrice.

CASO 2

MULTIUTENZA ad uso INDUSTRIALE: serbatoio di GPL a servizio di più attività industriali (ad esempio diverse porzioni indipendenti di un grande capannone industriale), dotate di proprio contatore quale utenza di fornitura. Il serbatoio risulta installato all'interno del complesso industriale in un'area privata (di una delle utenze servite) ma resa accessibile alla ditta installatrice del serbatoio per i rifornimenti e per le manutenzioni sia del serbatoio che dell'area stessa. I titolari delle singole utenze non sono disposti ad assumersi le responsabilità della gestione del serbatoio in quanto non di loro esclusiva pertinenza.

CASO 3

MULTIUTENZA CIVILE: serbatoio di GPL a servizio di più unità residenziali, dotate di proprio contatore quale utenza di fornitura. Il serbatoio risulta installato in prossimità di uno degli edifici serviti (adibiti a civile abitazione) in un'area privata ma resa accessibile alla ditta installatrice del serbatoio per i rifornimenti e per le manutenzioni sia del serbatoio che dell'area stessa. I titolari delle singole utenze non sono disposti ad assumersi le responsabilità della gestione del serbatoio in quanto non di loro esclusiva pertinenza.

Le unità immobiliari sono indipendenti dal punto di vista amministrativo senza un'amministratore di condominio (es casette a schiera, gruppi di case singole) in quanto non esistono parti comuni. L'unico impianto in comune è il serbatoio con la rete di distribuzione fino ai contatori.

Per tali installazioni, sia nel caso di applicazione della procedura semplificata (DPR 214/06) che di quella ordinaria (DPR 37/98), si chiede se sia possibile identificare quale titolare dell'attività, e dunque quale intestatario del Certificato di prevenzione incendi, l'azienda distributrice del GPL (ed anche installatrice del serbatoio) che si assumerebbe pertanto tutti gli obblighi gestionali e di manutenzione.

In attesa di chiarimenti restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

[2 c.]**Lettera Circolare**

PROT. n° P1214/4106 sott. 40/A

Roma, 26 settembre 2008

OGGETTO: Decreto Ministeriale 14 maggio 2004 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³. - Chiarimenti in ordine all'intestazione del certificato di prevenzione incendi nei casi di alimentazione di "multiutenze".

Con lettera circolare prot. n. P1155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006 sono stati forniti i primi indirizzi applicativi in ordine all'intestazione del certificato di prevenzione incendi nel caso di deposito di GPL a servizio di "monoutenza", quando fra la ditta distributrice di GPL e l'utente finale sia stato stipulato il contratto di comodato del serbatoio, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. dell'11 febbraio 1998, n. 32.

Tanto premesso, pervengono da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco e dalle Associazioni di categoria, quesiti in merito alla corretta definizione dei casi di depositi di GPL destinati a "multiutenze", in cui può creare qualche perplessità l'individuazione dell'utilizzatore finale quale intestatario del certificato di prevenzione incendi, in quanto non univocamente individuato. I casi che si possono presentare possono essere sinteticamente riconducibili alle situazioni di seguito:

1. serbatoi di GPL a servizio di più utenze (civili o industriali), dotate ciascuna di proprio contatore quale utenza di fornitura;
2. serbatoi di GPL che alimentano una rete di distribuzione comunale con oneri di realizzazione e manutenzione a carico della ditta distributrice del GPL.

In entrambi i casi i serbatoi di GPL risultano spesso installati, insieme alla rete di distribuzione del gas occorrente per collegare il serbatoio medesimo ai contatori di lettura e fatturazione, su un appezzamento di terreno non di proprietà della Ditta distributrice, ma alla quale è consentito il passaggio con automezzi ed addetti dei rifornimenti, della manutenzione e di ogni altro servizio legato allo stoccaggio del GPL ed alla "rete distribuzione gas" per l'esistenza di specifico titolo autorizzativo (*contratto di comodato d'uso del terreno, affitto, etc.*)

In merito ai casi prospettati, in considerazione anche del fatto che la Ditta distributrice del GPL risulta proprietaria del prodotto contenuto all'interno dei serbatoi e nelle tubazioni fino ai contatori di lettura, si fornisce il seguente chiarimento.

Fermo restando quanto previsto dal Titolo VI "norme di esercizio" del D.M. 14 maggio 2004, si e del parere, in attesa degli eventuali chiarimenti e modifiche all'apparato legislativo evidenziate nella lettera-circolare prot. n. P1155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006, che l'azienda distributrice del G.P.L possa essere individuata come unica responsabile dell'attività sottoposta ai controlli dei Vigili del fuoco e, pertanto, possa richiedere e successivamente essere, a seguito del sopralluogo positivo, l'intestatario del relativo certificato di prevenzione incendi e dei connessi obblighi di esercizio e dei divieti, lasciando agli utenti l'osservanza del punto 20 del Titolo sopra citato.

Restano infine a carico dell'azienda distributrice del G.P.L. gli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le documentazioni richieste che debbono essere tenute a disposizione degli organi di controllo.

[3]**MINISTERO DELL'INTERNO**

Decreto 04 marzo 2014
(Gazz. Uff. 15 marzo 2014, n. 62)

Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³.

(Omissis. N.d.R.)

Art. 1.
Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi, integrative e correttive del decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 5 luglio 2005, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, in serbatoi fissi, aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 m³, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai depositi di nuova installazione.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai depositi in possesso di parere di conformità favorevole sul progetto reso ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 2.

Disposizioni tecniche

1. All'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[\[4\]](#)

Lettera Circolare

PROT. n° P522/4113 sott. 87

Roma, 20 aprile 2007

OGGETTO: Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie - Chiarimento.

Come è noto con la lettera-circolare prot. P325/4113 sott 87 del 14 marzo 2006 è stato precisato che nel caso di impianti di distribuzione di carburanti liquidi ad uso autotrazione comprendenti anche il deposito e/o la rivendita di oli lubrificanti, deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi con validità pari a sei anni poiché l'insieme delle suddette attività si configura come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.

Un'analogha previsione deve ritenersi valida anche in presenza di impianti di distribuzione stradale ove è prevista l'erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti "misti") nel cui ambito possono altresì essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m³ destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie nell'ambito del medesimo impianto di distribuzione. Pertanto anche nei casi suddetti deve essere rilasciato, ai fini amministrativi connessi con i controlli di prevenzione incendi, un unico certificato per l'intero complesso con scadenza pari a sei anni.

Resta inteso che il rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi non incide sulle misure tecniche cui devono conformarsi le diverse attività pericolose, ivi comprese le distanze di sicurezza reciproche che devono essere garantite in base alle vigenti disposizioni.

Con l'occasione si evidenzia, infine, che per l'eventuale deposito di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 2 m³, installati presso l'impianto di distribuzione carburanti non potrà applicarsi la semplificazione procedurale recentemente introdotta dal DPR n. 214/2006.

[\[5\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P1693/4106 sott. 40/DI

Roma, 05 novembre 2004

OGGETTO: D.M. 14 maggio 2004 – Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc. – iter procedurale. –

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si condivide il parere espresso al riguardo da codesti Uffici.

Parere della Direzione

Si trasmette per l'espressione del parere di competenza il quesito proposto dal Comando VV.F. di Sondrio, relativo all'oggetto, condividendone i contenuti.

Parere del Comando

L'art. 1 del D.M. 14.05.2004 prevede la possibilità di adeguamento alle norme predette, per i depositi già in possesso del certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformità favorevole sul progetto.

La lettera circolare n. 1212/4106 del 22.07.2004, nel ricordare la data del 8 giugno 2004 quale decorrenza di applicazione delle nuove norme di cui al D.M. 14 maggio 2004, precisa che i Comandi Provinciali dovranno esaminare i progetti presentati prima della data predetta sulla base della previgente normativa.

Accade che nel periodo di esecuzione delle installazioni, che intercorre tra il rilascio del parere di conformità e la richiesta di sopralluogo, che a volte può essere anche molto lungo, la Ditta installatrice realizzi le opere in conformità al nuovo decreto, e faccia richiesta di sopralluogo, e presenti la D.I.A. citando il rispetto delle nuove norme, anche se in possesso di parere di conformità formulato secondo il D.M. 31.03.84.

È parere di questo Comando, che nei casi sopracitati, la possibilità di adeguamento prevista dal D.M. 14.05.2004, possa essere concordata previa acquisizione di apposita istanza corredata da progetto di variante per il rilascio di nuovo parere di conformità, ripercorrendo l'iter procedurale previsto dagli articoli 2 e 3 del DPR 37/98.

Quanto sopra detto, per non contraddire le ragioni che hanno indotto il Legislatore a riconoscere la necessità di prevedere due fasi di valutazione tecnica (parere di conformità, e visita di sopralluogo) quale completo iter procedurale per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ed in analogia ai dettati di cui all'art.5 comma 3 del DPR 37/98, che prevede l'obbligo di avviare nuovamente le procedure di cui agli art.2 e 3 dello stesso D.P.R., in caso di modifiche.

Premesso quanto sopra, si chiede una direttiva in argomento.

[\[6\]](#)

Lettera Circolare

Prot. n. 0008660

Roma, 27 giugno 2012

Oggetto: Attuazione del DPR 1° agosto 2011, n° 151. Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi ed attività inerenti il settore del GPL – Indirizzi applicativi e chiarimenti

L'associazione di categoria Assogasliquidi ha sottoposto all'attenzione di questa Direzione Centrale alcune problematiche, derivanti dalla prima fase di attuazione del DPR 151/11, correlate all'installazione di depositi di GPL in serbatoi fissi di cui all'oggetto.

Pertanto si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti della nuova normativa, ai fini di una corretta ed uniforme applicazione della stessa.

Come è noto il DPR 151/11, per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³ non a servizio di attività di cui all'allegato I dello stesso DPR, prevede che la documentazione da presentare, prima della messa in esercizio, sia la stessa prevista dall'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, fino all'adozione del decreto ministeriale che andrà a sostituire l'attuale DM 04/05/1998.

Le previsioni sopra indicate si pongono in un'ottica di continuità - in termini di semplificazione degli adempimenti - relativamente all'attività in argomento, che era l'unica già oggetto di un apposito intervento di riduzione degli oneri amministrativi (tramite il DPR 214/06) in relazione alla rilevante standardizzazione della stessa.

Alla luce delle suddette previsioni normative, con la Lettera Circolare n. 13722 del 21/10/2011, si è provveduto alla trasmissione dei modelli da utilizzare per i depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 5 m³ non al servizio di attività di cui all'Allegato I al DPR 151/11.

Tanto premesso, l'associazione di categoria Assogasliquidi ha segnalato che, in più di un'occasione, alcuni Comandi Provinciali richiedono la presentazione di documentazione ulteriore rispetto a quella indicata nella richiamata circolare, sia in sede di presentazione della SCIA sia in fase di effettuazione dei sopralluoghi di controllo.

In proposito, si evidenzia - proprio nell'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo - la necessità di garantire la massima omogeneità dell'iter da seguire, in linea con quanto indicato nella citata circolare per tutte le attività soggette alla prevenzione incendi e, in particolare, per i piccoli serbatoi di GPL in virtù dell'elevata standardizzazione dell'attività stessa, regolamentata nel dettaglio dall'apposita regola tecnica (DM 14.05.2004).

Di conseguenza, si ribadisce l'esigenza di attenersi alle indicazioni contenute nella Lettera Circolare n. 13722 del 21/10/2011, che indica già in modo completo ed esaustivo la documentazione da allegare alla SCIA.

Nello specifico, si fa presente che la dichiarazione di conformità (o, nei casi previsti dalla norma, la dichiarazione di rispondenza) dell'impianto interno utilizzatore alimentato dal serbatoio di GPL, rilasciata ai sensi del DM 37/08 e successive modificazioni, non deve essere allegata alla SCIA, ma deve essere inserita in un apposito fascicolo, custodito presso l'indirizzo indicato nella SCIA, e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli.

Inoltre, si conferma che - nel caso di pratiche presentate ai sensi del DPR 214/06 prima della data di entrata in vigore del DPR 151/11 aventi ad oggetto i piccoli serbatoi di GPL, ma per le quali alla data del 7/10/11 non era stato ancora effettuato il sopralluogo da parte del Comando provinciale - si applica quanto indicato al punto 4, lett. d.1) della Lettera Circolare n. 13061 del 6/10/11; pertanto, non si deve procedere alla presentazione della SCIA ed il Comando provinciale deve solo provvedere alla ricatalogazione della pratica, ai sensi di quanto indicato nell'allegato I al DPR 151/11.

Si richiama altresì l'attenzione - proprio per le considerazioni sopra esposte - sulla esigenza di favorire una rapida definizione della pratica di prevenzione incendi, indicando (se del caso) gli eventuali correttivi da attuare.

A tal proposito, si evidenzia la possibilità che viene data al Comando provinciale di non dover prescrivere, sempre e in ogni caso, l'interruzione dell'attività, ma di richiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, entro un termine congruo, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti e sempre che la prosecuzione dell'attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l'imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali.

Quanto sopra in linea con procedure delineate, in materia di controlli di prevenzione incendi con esito negativo, nella Lettera Circolare n. 5555 del 18/04/2012 di questa Direzione Centrale.

Sull'argomento si rappresenta inoltre che, da una prima analisi dei dati pervenuti, si è avuto modo di riscontrare che in un numero non trascurabile di Comandi Provinciali viene effettuato il controllo sulla quasi totalità delle SCIA presentate per l'installazione di piccoli serbatoi di GPL.

A tal riguardo, si richiama l'osservanza di quanto indicato nella nota n. 7161 del 23/05/2012, a firma del Capo del Corpo, in relazione all'effettuazione dei controlli a campione di prevenzione incendi su attività di categoria A e B, nel corso dell'anno 2012, che prevede non solo una percentuale non inferiore al 5%, individuate a sorteggio, con priorità per le attività di categoria B, ma che gli eventuali ulteriori controlli devono essere disposti dando precedenza alle attività di categoria B.

Inoltre, a fronte di appositi quesiti posti a questa Direzione in relazione alla prima fase di applicazione del DPR 151/11 alle attività in argomento, si chiarisce che rientra nella categoria B - di cui al n° 4 dell'Allegato 1 al DPR 151/11 - l'attività di depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità oltre i 5 m³ e fino a 13 m³

Sono stati, in ultimo, segnalati alcuni dubbi interpretativi circa il campo di applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³ di cui al DM 14.04.2004.²

A tal riguardo, si precisa che la regola tecnica sopra citata deve essere applicata a tutti i depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m³, a prescindere dalla loro capacità minima (e quindi anche per i depositi di capacità inferiore a 0,3 m³), in linea con quanto indicato nell'art. 1, comma 1 del DM 14.05.2004 e con gli obiettivi di sicurezza di cui all'art. 2 del citato decreto. Resta inteso che le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito devono essere in tutti i casi specificatamente costruiti ed allestiti per l'installazione prevista, secondo quanto indicato dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Con riferimento, poi, ad alcuni quesiti pervenuti aventi ad oggetto attività del settore del GPL si precisa che, a seguito delle novità introdotte alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, gli impianti di GPL, presso i quali viene svolta attività di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento, rientrano nell'attività riportata al punto 3 (impianti di riempimento) dell'Allegato I del DPR 151/11.

Di conseguenza, i Comandi Provinciali provvederanno alla ricatalogazione delle pratiche in funzione della nuova declaratoria dell'attività, in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ovvero in caso di attivazione di altre procedure di prevenzione incendi.

[\[7\]](#); [\[9\]](#)

(Chiarimento)

² Leggasi "DM 14.05.2004" in luogo di "DM 14.04.2004". N.d.R.

PROT. n° P1477
032101.01.4106.055A

Roma, 19 novembre 2008

OGGETTO: Depositi di G.P.L. di capacità fino a 13 mc.
Punto 2 dell'allegato al D.M. 14 maggio 2004. Riferimenti normativi.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per concordare con il parere espresso da codesta Direzione Regionale VF in merito alla necessità che le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti i depositi in argomento debbano essere costruite ed allestite per l'installazione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, così come stabilito dall'art. 4 del D.M. 14 maggio 2004, e che la loro installazione debba essere conforme ai criteri riportati nel Titolo II della regola tecnica in allegato allo stesso decreto.

Sono da ritenersi, pertanto, superate le circolari emanate in data antecedente a tale decreto ed aventi a riferimento il D.M. 31 marzo 1984.

Nel ribadire, inoltre, come i riferimenti normativi riportati nella regola tecnica di cui sopra costituiscano una elencazione indicativa e non esaustiva suscettibile di modifiche ed integrazioni, si concorda, altresì, nel ritenere possibile l'installazione di serbatoi non conformi alla direttiva 97/23/CE (PED) unicamente nel caso in cui gli stessi siano stati commercializzati entro il 29 maggio 2002, così come stabilito dall'art. 22 del D.Lgs.93/2000 recante "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione", direttiva alla quale il D.M. 14 maggio 2004 ha inteso armonizzarsi.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando Provinciale Vigili del fuoco di Pavia volto a chiarire l'installabilità dei serbatoi di cui alle lettere circolari prot. n. P2168/4106 del 27/09/1994, P2005/4106 del 27/10/1995 e P2004/4106 del 27/10/1995.

A parere di questa ufficio:

- le caratteristiche costruttive dei serbatoi devono essere rispondenti all'art.4 de DM 14.05.2004.
A tale proposito l'allegato alla L.C. P1212/4106 del 22.07.2004 specifica le diverse tipologie ammesse in relazione alla conformità del serbatoio ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla Direttiva 97/23/CE (PED) ed alla data di entrata in vigore della Direttiva stessa. Da ciò si deduce che i serbatoi oggetto di quesito, qualora non conformi alla Direttiva PED (si rileva infatti che i sistemi di protezione esterna dei serbatoi interrati previsti dalle suddette lettere circolari sono contemplati anche nelle norme UNI EN), possono essere installati nel caso in cui siano stati commercializzati entro il 29/05/2002;
- i criteri di installazione devono essere in ogni caso quelli indicati al titolo II della regola tecnica allegata al DM 14.05.2004.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Con riferimento all'oggetto si chiede se sono ancora installabili i serbatoi di cui alle seguenti lettere circolari:

- lettera circolare prot. n. P2168/4106 sott. 40 del 27/09/94 "Utilizzo di serbatoi interrati ad asse verticale di capacità singola non superiore a 3 mc, per lo stoccaggio di g.p.l., collocati in contenitori di polietilene";
- lettera circolare prot. n. P2005/4106 sott. 40 del 27/10/95 "Depositi di g.p.l. di capacità fino a 5 m³ - Utilizzo di serbatoi interrati ad asse orizzontale di capacità singola non superiore a 3 m³, per lo stoccaggio di g.p.l., collocati in contenitori di polietilene";
- lettera circolare prot. n. P2004/4106 sott. 40 del 27/10/95 "Depositi di g.p.l. di capacità fino a 5 m³ in serbatoi interrati protetti da un rivestimento in resine epossidiche termoindurenti associato ad un sistema di protezione catodica ad anodi sacrificali di magnesio."

Quanto sopra in relazione al fatto che:

- il DM 14/05/2004 prevede, al punto 2 dell'allegato, che i serbatoi devono essere realizzati conformemente alle norme UNI EN in esso riportate;
- le lettere circolari in argomento sono state emesse quali deroghe al DM 31 marzo 1984;
- il DM 31/03/84 è stato abrogato dall'art. 6 del DM 14 maggio 2004.

Si chiede quindi se le caratteristiche dei serbatoi previsti nelle lettere circolari citate siano anche rispondenti ai criteri delle norme UNI di cui al punto 2 dell'allegato al DM 14/05/2004.

In caso positivo si chiede se la norma di riferimento debba essere quella dello stesso DM 14/05/2007 per tutti e tre le tipologie di serbatoi o si debba fare ancora riferimento alle lettere circolari specifiche per ogni tipologia di serbatoio.

Lo scrivente Comando ritiene che, se anche la modulistica predisposta riporta la possibilità di utilizzo di serbatoi in cassa di polietilene o con protezione con resine epossidiche, essa non fa riferimento alle lettere circolari, per cui si deve intendere che tali soluzioni debbano comunque essere regolamentate dalle norme UNI elencate nel più volte citato punto 2 dell'allegato, elencazione che, come riporta lo stesso punto, non è esaustiva.

Tra l'altro l'art. 22 del DM 25/02/2000 n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione", ammette la commercializzazione delle attrezzature a pressione conformi alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fino al 29 maggio 2002.

In sintesi si ritiene che le tipologie di serbatoi possano essere utilizzabili qualora siano state regolamentate da specifiche norme UNI e, di conseguenza, che essi debbano essere installati secondo quanto previsto dal DM 14/05/2004 e non secondo le rispettive circolari.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.

[8]

(Chiarimento)

PROT. n° 0006959

Roma, 21 maggio 2013

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell'avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pisa, con l'allegata nota prot. n. 2360 del 12/03/2013, evidenzia che alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011, relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato D.M. 16.02.1982 relativamente a vari requisiti quali ad esempio ubicazione, comunicazione, resistenza al fuoco delle strutture, etc, riportando alcuni esempi.

In relazione a quanto sopra il Comando, nell'evidenziare la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, formula i seguenti quesiti:

1. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16/02/1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell'applicazione delle medesime norme;
2. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del D.M. 16.2.1982.

Al riguardo questo Ufficio, in considerazione dell'abrogazione del D.M. 16.02.1982, ritiene che quando nelle norme di prevenzione incendi si trovano riferimenti ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16.02.1982, le stesse debbano essere riconvertite in quelle del D.P.R. n. 151/2011.

Poiché il D.P.R. n. 151/2011 suddivide le attività nelle categorie A, B e C, sarebbe da chiarire se tale considerazione vale per tutte le citate categorie.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del DPR 151 dell'1 agosto 2011, e relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, con riferimento a requisiti di ubicazione necessari ovvero consentiti, e anche ad altri requisiti, come per esempio quelli relativi alla resistenza al fuoco delle strutture, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato DM 16.2.1982.

Si citano di seguito e ad esempio i seguenti tre casi:

- regola tecnica relativa alle autorimesse, costituita dal DM 1.2.1986.

rif. 3.1 Isolamento

“...omissis... Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982”

rif. punto 3.4.1 Strutture dei locali

“...omissis... Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180.”

rif. punto 3.5.1

“Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982

Rif. punto 3.5.2

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.

Rif. punto 3.5.3

Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.”

- regola tecnica relativa alle attività ricettive, costituita dal DM 19.4.1994.

rif. punto 5 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

“Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) *...omissis...;*

b) *in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982”*

e

rif. punto 5 (UBICAZIONE).2 (Separazione-Comunicazioni) dell'Allegato

“Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

a) *...omissis...;*

b) *possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;*

c) *possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1”*

- regola tecnica relativa alle attività commerciali, costituita dal DM 27.7.2010.

rif. punto 2 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

“Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:

a) *... omissis...;*

b) *in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività”*

Premesso ciò, e tenuto conto che evidentemente non vi è corrispondenza biunivoca tra le attività del DM 16.2.1982 e quelle del DPR 151 dell'1 agosto 2011, ed anzi alcune non sussistono più mentre altre sono state aggiunte, si richiede conferma di quanto segue:

- 1) se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16.2.1982, citate nelle regole tecniche, senza convertirle in quelle del DPR 151/2011, nell'applicazione delle medesime norme;
- 2) se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività “soggette a controllo” (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del DM 16.2.1982.

[\[10\]](#)

(Chiarimento)

Prot. n. P1182/4106 Sott. 40/DI

Roma, 30 settembre 1999

OGGETTO: D.M. 31 marzo 1984 - Richiesta di chiarimenti al punto 2.2 (installazione in cortili) e al punto 2.3 (installazione su terreno in pendenza). -

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Comando si espone quanto segue.

a) La normativa tecnica di prevenzione incendi non contempla la definizione di cortile per cui la stessa deve essere ricercata nell'ambito più generale della giurisprudenza. Al riguardo la Corte di Cassazione (sentenza n° 3380 del 2 agosto 1997) così si è espressa: "Costituisce cortile lo spazio scoperto circondato dai corpi di fabbrica di uno stesso edificio o da più fabbricati contermini, che sia destinato (nell'ambito di un rapporto condominiale o implicante, comunque, una disciplina, a carattere interno, di interessi comuni od omogenei) a fornire, in via primaria, aria e luce agli edifici che vi si affacciano ed a servire, in via complementare, da disimpegno per le esigenze degli immobili che lo circondano, consentendo il traffico delle persone e, in via eventuale, dei veicoli".

Ne discende che non può essere considerato cortile, ad esempio, il terreno che circonda un'abitazione isolata, quand'anche sia recintato con muratura continua avente altezza maggiore di 1,80 m.

Il D.M. 31 marzo 1984, disciplinando al punto 2.2 l'installazione di depositi di G.P.L. fino a 5 m³ in cortile, non indica una superficie massima del medesimo oltre la quale non sia più necessario osservare le limitazioni prescritte allo stesso punto 2.2.

Pertanto si ritiene che ogni qual volta l'installazione dei depositi di che trattasi avvenga in un cortile, secondo la definizione sopra riportata, la stessa dovrà essere conforme al disposto del punto 2.2.

Venendo al caso specifico rappresentato da codesto Comando Provinciale VV.F. si ritiene che nell'esaminare la pratica occorra fare riferimento esclusivamente alla normativa tecnica di prevenzione incendi relativa all'attività in oggetto, pertanto la questione relativa alla proprietà complessiva dell'area che configura il cortile deve essere demandata all'osservanza, da parte dell'interessato, delle disposizioni del Codice Civile che salvaguardano i diritti di terzi.

In ogni caso l'installazione proposta non è in linea con la normativa vigente in quanto, dalla planimetria allegata, sembrerebbe che il cortile derivante dalla somma delle aree A e B non ha almeno un quarto del perimetro libero da costruzioni.

b) Il punto 2.3 del D.M. 31 marzo 1984 esclude la possibilità di applicare distanze di sicurezza interne ridotte, misurate sia a valle che a monte del serbatoio, per depositi di G.P.L. installati su terreni con pendenza maggiore del 5% in quanto oltre all'eventualità di fuoriuscita di gas, che tenderebbe naturalmente a dirigersi verso il basso, occorre considerare anche il rischio di incendio o scoppio del serbatoio.

Infine si ritiene che, nel caso di installazione di un deposito di G.P.L. su un terreno terrazzato artificialmente, possono applicarsi le riduzioni di cui al punto 4-4-2 del D.M. 31 marzo 1984 qualora i fabbricati e gli altri elementi della proprietà, nei confronti dei quali devono essere osservate specifiche distanze di sicurezza interna, si trovino allo stesso livello dei serbatoi.

[\[11\]](#); [\[15\]](#); [\[18\]](#)

PROT. n. 0013818

Roma, 21 novembre 2014

OGGETTO: Depositi di GPL fino a 13 m³. Indicazioni applicative del DM 4 marzo 2014 di modifica del DM 14 maggio 2004.

Come è noto il DM 4 marzo 2014 ha parzialmente modificato il DM 14 maggio 2004 inerente la regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m³.

Al fine di assicurare omogeneità nell'applicazione del DM 4 marzo 2014 ed in riscontro a quesiti applicativi formulati dalle strutture territoriali, si rappresenta quanto segue.

Il punto 5.2.4 dell'allegato al DM 14 Maggio 2004, così come integrato dal DM 4 marzo 2014, indica la possibilità di utilizzare serbatoi di tipo ricoperto alle condizioni fissate dal comma 4 e prevede che gli stessi "possono essere

installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità.”

Qualora non si possano realizzare installazioni con lo spessore del materiale di ricoprimento sopra riportato, si potrà ricorrere all'istituto della deroga, di cui all'art.7 del DPR 151/2011, prevedendo spessori di ricoprimento inferiori con l'utilizzo di materiali in grado di garantire un equivalente livello di protezione in termini di isolamento termico dello stesso serbatoio, oltre alle caratteristiche di incombustibilità, stabilità e durabilità.

Relativamente al punto 9.1 bis del DM 14 maggio 2004, introdotto dal punto n. 3.7 del DM 4 marzo 2014, ed al punto 10.2 del DM 14 maggio 2004, così come integrato dal punto n. 3.9 del DM 4 marzo 2014, si rappresenta che l'idoneità dei sistemi alternativi alla recinzione nonché di quelli di protezione in caso di presenza di alberi ad alto fusto, deve essere oggetto di apposita documentazione tecnica, conservata nel fascicolo del serbatoio (così come indicato nel modello PIN 2_SCIA_gpl), attestante il rispetto dei requisiti prestazionali citati nei nuovi punti del DM 4 marzo 2014, a firma di tecnico iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze

Si precisa, inoltre, che il termine “area privata aperta al pubblico”, indicato nel punto 9.1 bis del DM 14 maggio 2004, introdotto dal DM 4 marzo 2014, deve essere inteso come area privata accessibile da parte di utenti comunque estranei all'attività in argomento, rispetto ai quali è necessario adottare misure di sicurezza al fine di evitare l'accessibilità, e conseguentemente la possibile manomissione, ai dispositivi di sicurezza e controllo del deposito stesso.

[12]

(Chiarimento)

PROT. n° P235/4106 sott. 40/DI

Roma, 23 aprile 2007

OGGETTO: Deposito di gas G.P.L. ad uso civile, in serbatoio fisso interrato da 2,750 mc con rivestimento epossidico e protezione catodica.

Con riferimento al quesito posto dallo Studio Tecnico Associato XXXXX inerente l'argomento indicato in oggetto, si ritiene che la distanza di sicurezza tra il serbatoio di G.P.L. e la rampa di accesso all'autorimessa interrata deve essere determinata con riferimento al punto 7, comma 1, lettera a) dell'allegato al D.M. 14 maggio 2004.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Sondrio relativo all'installazione di un serbatoio di GPL in prossimità di una rampa a servizio di autorimessa interrata.

Al riguardo, valutata la situazione rappresentata nel disegno allegato, si ritiene che l'apertura posta al piano di posa del serbatoio rispetto alla quale deve essere garantita la distanza di sicurezza di cui al punto 7, comma 1, lettera a) del D.M. 14/05/2004, sia rappresentata, nel caso specifico, dalla porta di accesso dell'autorimessa, in quanto apertura comunicante con locale posta al di sotto del piano di campagna.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Si trasmette per dover d'ufficio, il quesito relativo all'oggetto, prodotto dal Per. Ind. XXX YYY, con disegno allegato per una più facile lettura.

La Provincia di Sondrio, completamente costituita da un'urbanistica prettamente montana, per di più di metà ancora non raggiunta dalla metanizzazione, pone ai professionisti del settore impiantistico dei serbatoi di gpl numerose esigenze di ricerca di soluzioni interpretative della norma che consentano l'installazione in ogni tipo di situazione.

Il quesito prodotto riassume una situazione che si presenta tipicamente, di vicinanza tra il serbatoio ed una rampa carrabile di un'autorimessa interrata.

Nel caso prospettato in esame, la rampa, depressa rispetto al piano di posa del serbatoio, è separata da questa per mezzo di un muretto alto 50 cm.

Questo Comando è del seguente parere:

Rispetto al quesito 1:

Nel quesito il tecnico considera la rampa non avente comunicazioni con il piano di posa del serbatoio, in quanto separata da un muretto di separazione alto 0,50 metri.

Questo Comando ritiene la suddetta misura non sufficiente a contenere l'eventuale dispersione di una nube di gas gpl, nel caso di serbatoi interrati. Il titolo III punto 7.2 suggerisce chiaramente la predetta misura per i serbatoi fuori terra, in alternativa all'interramento dei serbatoi, per la riduzione delle distanze di sicurezza. In questa caso l'altezza

minima di 0,50 metri. tiene conto che si somma all'altezza del serbatoio, determinando una maggiore capacità di contenimento di un eventuale nube.

Rispetto al quesito 2:

Tenuto conto di quanto sopraconsiderato, a parere di questo Comando l'altezza del muro potrebbe essere considerata empiricamente sommando l'altezza dell'elemento pericoloso più alto del serbatoio fuori terra di capacità corrispondente, più 0,50 metri.

Rispetto al quesito 3:

L'apertura sotto al piano stradale costituita dalla rampa stessa, larga abbastanza per consentire il passaggio dei veicoli, non sembra assimilabile alla casistica citata sul titolo III punto 7a dell'allegato al D.M. 14.05.2004.

Tuttavia la rampa, in pendenza verso l'apertura di accesso all'autorimessa, appare, a giudizio visivo del tecnico accertatore VV.F., costituire una via privilegiata per il convogliamento ed il deflusso di una eventuale nube di gas gpl.

Premesso quanto sopra, si chiede un'interpretazione autentica della norma.

Parere del Tecnico

A) CONSIDERAZIONI TECNICHE

Un serbatoio interrato di gas gpl da lt. 2750, è stato installato a mt. 2,50 dal fabbricato di proprietà, ed a mt. 1,00 da un muro di sostegno del terreno, di altezza mt. 0,50 oltre il pozzetto del serbatoio, delimitante una rampa scoperta, in depressione rispetto al serbatoio stesso, di accesso ad un'autorimessa interrata.

In particolare:

- La rampa aperta, in quanto tale, non impone alcuna distanza di sicurezza, non trattandosi di fabbricato (deve essere paragonata ad un vialetto, ad una strada interna, ad un'area transitabile, ad un marciapiede ecc). Pertanto, avendo realizzato un muro di contenimento del terreno, bisogna rispettare solo ed esclusivamente la distanza di mt. 1,00 dal muro stesso.
Alla distanza di mt. 1,00 dal serbatoio non esistono comunicazioni poste al piano di posa del serbatoio, comunicanti con la rampa stessa, in quanto il muro di sostegno si eleva dal piano di posa del serbatoio di 50 cm. La comunicazione posta al piano di posa del serbatoio, inizio della rampa scoperta, è posta a distanza maggiore di mt. 2,50.

B) QUESITO

- 1) Che distanza deve rispettare il serbatoio di gas gpl da una rampa, non avente comunicazioni poste al piano di posa del serbatoio comunicanti con piani interrati?
A parere dello scrivente si dovrebbe rispettare la distanza di mt. 1,00 (piazzola di posa del serbatoio o protezione da urti veicolari) essendo quindi ammissibile la soluzione prospettata.
- 2) Si chiede in alternativa, qualora non venisse accettata la soluzione sopra prospettata, che altezza dovrebbe avere il muro, o un eventuale dislivello tra il serbatoio e la comunicazione con il piano interrato?
A parere dello scrivente l'altezza di cm. 50 (paragonabile ad un muro di interposizione) è un dislivello accettabile.
- 3) Ove non venisse realizzato il muretto, nella fattispecie alto cm. 50, la comunicazione con il piano interrato posta allo stesso piano di posa del serbatoio, è da considerarsi l'inizio della depressione o la porta di accesso all'autorimessa?
A parere dello scrivente, in tal caso, il serbatoio dovrebbe distare mt. 2,50 dal bordo del muro di sostegno, realizzato allo stesso livello del serbatoio.

Restando in attesa di riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

[13]

(Chiarimento)

PROT. n° P1712/4122/1 sott. 3

Roma, 07 ottobre 1995

OGGETTO: Attività ricettive turistico - alberghiere di cui all'art. 6 della legge n. 217 del 17/05/1983. Applicazione del p.to 4.3.1 lett. b) del D.M. 31/03/1984.

Con riferimento al quesito di pari oggetto indicato a margine si fa presente che le attività in argomento non sono assoggettabili ai controlli VV.F., così come chiarito dal punto 10 della circolare MI.SA n. 42 del 17/12/1986 né considerabili destinate a collettività, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza da depositi di G.P.L.

Richiesta del comando

Con riferimento ad alcuni casi pratici occorsi nella ordinaria attività di prevenzione incendi si chiede a codesto Ministero se le “case e appartamenti per vacanze” (in sigla CAV), ai fini delle distanze di sicurezza esterna con eventuali serbatoi di GPL, siano o meno assimilabili a fabbricati destinati a esercizi pubblici, a collettività, a luogo di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo.

In merito si fa presente che la Legge della Regione Lombardia dell’11/09/1989 n. 45 classifica come CAV gli immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale, quando il soggetto abbia legittimamente la possibilità, anche temporanea, di un minimo di n. 3 appartamenti situati nel medesimo territorio comunale; la stessa legge afferma pure che tali CAV, ai fini delle verifiche igienico - sanitarie ed edilizie sono considerate come locali di civile abitazione con la sola deroga sulla ricettività massima in incrementabile sino a un posto letto ogni 8 mq di superficie al netto di ogni vano accessorio.

Per quanto sopra, non apparendo infondata l’ipotesi di considerare le CAV come un “normale” fabbricato esterno individuabile al punto 4.3.1. lett. a) del D.M. 31/03/1984 e non al punto 4.3.1 lett b) dello stesso decreto, tanto si trasmette per un autorevole parere in merito.

[14]

Lettera Circolare

Prot. n° P1363/4106 sott. 40/A

Roma, 24 agosto 2004

OGGETTO: D.M. 14 maggio 2004 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³” – Chiarimenti al punto 9 “Recinzione” dell’allegato.

Il punto 9, comma 3, dell’allegato al decreto ministeriale indicato in oggetto stabilisce che: “Per i depositi a servizio di complessi residenziali, al più quadrifamiliari, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano installati su proprietà privata, non accessibile ad estranei e dotata di recinzione propria”.

Sono stati segnalati dubbi interpretativi circa le caratteristiche che devono possedere gli elementi di delimitazione dei suddetti complessi residenziali al fine di poter escludere la necessità di realizzare la recinzione propria del deposito di GPL.

Al riguardo, tenendo anche conto delle esigenze di tutela ambientale nonché delle diverse consuetudini locali, si chiarisce che la recinzione dei complessi residenziali, al più quadrifamiliari, può anche non essere rispondente ai requisiti indicati al comma 1 del medesimo punto 9 (rete metallica alta almeno 1,80 metri) dovendosi ritenere idonea qualsiasi delimitazione della proprietà, con muratura, inferriate, staccionate, steccati, ecc., in grado di identificare inequivocabilmente un suolo privato non accessibile ad estranei e di costituire un chiaro ostacolo alla libera intrusione.

[16]

(Chiarimento)

PROT. n° 0016097

004/032101 01 4106 055A

Roma, 15 novembre 2010

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito alla idoneità dei serbatoi di gpl denominati “Marsupio” ad essere installati a distanza inferiore a 5 metri da alberi ad alto fusto.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l’argomento in oggetto, si chiarisce che la documentazione pervenuta non fugge i dubbi già espressi con la nota di quest’Ufficio prot. n. 10532 del 06/07/2010.

Peraltro si rappresenta che l’accertata non penetrabilità della sacca “Marsupio” da parte delle radici, non può considerarsi un requisito sufficiente, in quanto le radici potrebbero determinare comunque una spinta non compatibile con i livelli di sicurezza afferenti i depositi di che trattasi.

Parere della Direzione Regionale

Si fa seguito alla nota di codesto ufficio prot. 32101/01/41406/055° del 06/07/2010 trasmettendo l'ulteriore quesito proposto dal Comando di Pavia, corredato di documentazione relativa al materiale utilizzato per la sacca di contenimento del serbatoio di Gpl.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto ufficio.

Parere del Comando

In sede di sopralluogo di prevenzione incendi, in applicazione della procedura semplificata di cui al DPR 12/04/2006 n. 214, si è riscontrata la presenza di un albero ad alto fusto a distanza inferiore a 5 metri dal serbatoio di gpl in contrasto a quanto previsto dal c. 2 del p. 10 dell'allegato al DM 14/05/2004.

A tal proposito la ditta installatrice ha fornito:

- copia dell'opuscolo del sistema definito "Marsupio";
- copia della dichiarazione del Direttore Tecnico della società "XXXXXX.", costruttrice del sistema "Marsupio", sull'idoneità del sistema in argomento;
- copia della dichiarazione di Professore Ordinario della facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di YYY, indirizzata alla ditta ZZZZ s.r.l., sull'idoneità dell'involucro alla penetrazione dalle radici.

Anche senza considerare che l'ultima allegato è indirizzato ad una ditta non correlabile alla società produttrice del sistema "Marsupio", si chiede se la dichiarazione del Direttore Tecnico è sufficiente a consentire che per tale tipologia di serbatoi possa essere consentita la presenza, a distanza inferiore a 5 metri dal contorno dei serbatoi, di alberi ad alto fusto e se, eventualmente, vi è una distanza minima da rispettare o se possa essere consentito il posizionamento degli alberi anche a contatto coi serbatoi stessi.

Ad avviso dello scrivente Comando dovrebbe essere considerato, oltre alla penetrabilità dalle radici di alberi ad alto fusto, anche l'effetto che essi possono avere sui cedimenti differenziali all'intorno del serbatoio.

Perplessità sorgono anche in merito all'eventualità che tali serbatoi possano essere installati in luoghi circondati da alberi ad alto fusto e, a distanza superiore a 5 m, da vegetazione che potrebbe incendiarsi più facilmente propagando il fuoco agli alberi vanificando la misura di cui al c. 1 del p. 10 dell'allegato al DM 14/05/2004. In tal caso sarebbe necessario valutare l'effetto del calore e delle fiamme sul gpl stoccato.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.

Si allega copia della documentazione fornita dalla ditta.

(Si omette la documentazione. N.d.R.)

[17]

(Chiarimento)

PROT. n° 0010059

001/032101.01.4106.040D

Roma, 22 luglio 2011

OGGETTO: Deposito di gas GPL sito in Comune di Belluno, XXXXXX. Richiesta di chiarimenti.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

In particolare si rappresenta che:

1. premesso che l'elenco delle piante considerate ad alto fusto indicate all'art. 892 del Codice Civile non può considerarsi esaustivo, si ritiene che ai fini della sicurezza antincendi devono essere ricomprese tra le piante ad alto fusto quelle che possono sviluppare l'apparato radicale in modo da poter arrecare danni al deposito; per tale motivo può considerarsi un utile riferimento la definizione indicata nella legge Forestale della Regione Marche n. 6 del 23/02/2005 che considera piante ad alto fusto quelle aventi un diametro di almeno 15 cm ad 1.30 mt da terra.
2. può ritenersi idonea una protezione consistente in un diaframma circolare, realizzato in materiale sufficientemente resistente, disposto attorno al serbatoio in grado di offrire una resistenza meccanica all'azione di penetrazione degli apparati radicali delle piante ad alto fusto, conformemente a quanto prescritto al punto 10 comma 2 dell'allegato al DM 14 maggio 2004, acquisendo la specifica certificazione rilasciata da parte di un professionista agronomo;
3. non si ritiene lecito rilasciare oggi il Certificato di Prevenzione Incendi anche se la pianta non ha raggiunto lo status di pianta ad alto fusto, in quanto è necessario garantire l'osservanza della normativa antincendi prescindendo dallo stato di sviluppo della pianta stessa.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato il quesito pervenuto dal Comando VV.F. di Belluno relativo alla presenza di alberi ad alto fusto in prossimità di serbatoi di gas GPL.

Nel dettaglio si rimanda al contenuto della nota del Comando.

Sull'argomento questa Direzione reputa che la questione afferisca ad aspetti di prevenzione incendi ma anche di natura civilistica.

Si ritiene inoltre che sulla materia possa essere utile presa a riferimento la nota di codesta Direzione Prot. nr. P769-4106 sott. 40/D1 del 4 agosto 2005 (vedi allegato).

Parere del Comando

È pervenuta a quest'Ufficio una segnalazione relativa alla verifica della regolarità di installazione di un serbatoio di gas GPL.

In occasione del sopralluogo è emerso che il serbatoio risulta installato ad una distanza di circa 3 metri da una palma. Al riguardo il punto 10.2 del decreto del Ministero dell'Interno 14 maggio 2004 stabilisce che, per i serbatoi interrati, è vietata la presenza di alberi ad alto fusto per un raggio di 5 m dal contorno del serbatoio, fatto salvo il caso in cui le modalità di interro del serbatoio prevedano un'adeguata protezione in tal senso,

La proprietà ha pertanto inviato a quest'Ufficio una relazione del Corpo Forestale dello Stato che evidenzia che dal punto di vista giuridico "si considerano alberi ad alto fusto i nocci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili. Sono reputati non di alto fusto quelli il cui fusto, sotto un'altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami", mentre dal punto di vista botanico la palma in questione rientra tra le piante di alto fusto, essendo in grado di raggiungere potenzialmente un'altezza anche di 10 - 12 metri e di conseguenza si svilupperà in maniera proporzionale anche l'apparato radicale.

Si richiede inoltre di conoscere quali siano le particolari modalità di protezione che consentano la riduzione della distanza, secondo quanto previsto dal punto 10.2 del D.M. 14/5/2004, come ad esempio, barriere interrate realizzate con lastra metallica, atte ad impedire l'avvicinamento al serbatoio dell'apparato radicale, ovvero altre misure.

Si richiede pertanto il parere del Comitato Tecnico Regionale sulla problematica in esame, in particolare se fare affidamento alla definizione legale ovvero a quella botanica, che sembra sia più di interesse a fini di sicurezza e sulle caratteristiche costruttive di un'eventuale barriera.

Si richiede inoltre di conoscere se sia lecito rilasciare oggi il Certificato di prevenzione incendi per il predetto serbatoio, atteso che la pianta è giovane e non ha ancora raggiunto lo status di pianta di alto fusto, e di rivalutare al rinnovo del certificato di prevenzione incendi lo stato di accrescimento della pianta e le condizioni al contorno. Si allega documentazione.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[19]

(Chiarimento)

PROT. n° P1230/4115/3 sott. 1

Roma, 30 gennaio 2008

OGGETTO: Prevenzione incendi. Metanifera di XXXXX S.p.A. sita nel Comune di XXXXX in Via XXX, loc. XXXX e loc. XXXX. Rimozione estintori in luoghi non presidiati.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Varese riguardante la possibilità di ritirare gli estintori presenti su impianti di GPL non presidiati, in analogia a quanto autorizzato per reti di trasporto e distribuzione di gas metano (a tale proposito il richiedente allega copia della nota ministeriale prot. P126/4105 del 13/03/2000, della quale però non si conoscono i termini della richiesta).

Nel condividere il parere espresso dal Comando provinciale di Varese si ritiene che, laddove prevista dalla regola tecnica, la presenza degli estintori debba essere costantemente assicurata.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

In riferimento alla nota di questo Comando prot. n° 950/prev del 21 febbraio 2007, sulla quale codesta Direzione Regionale ha richiesto con nota prot. n° 4509 del 8 marzo 2007 di esplicitare i relativi contenuti e l'eventuale parere, si allega ad ogni buon fine la documentata richiesta pervenuta dalla Società in oggetto con nota del 23 novembre 2006 (ns. prot. n° 6190 del 24 novembre 2006).

A tal proposito, ribadendo il precedente parere, si ritiene che la “protezione” tramite rete di recinzione per questi serbatoi di G.P.L., per la intrinseca pericolosità degli stessi, possa essere sufficiente anche per gli estintori.

La violazione della recinzione di tali impianti di distribuzione centralizzata infatti, collocata necessariamente alla distanza di sicurezza esterna dal mantello del serbatoio, costituirebbe una azione volontaria potenzialmente ben più grave della semplice sottrazione dell'estintore.

Si ritiene pertanto che la Società che gestisce l'impianto debba verificare e, se del caso potenziare, gli accorgimenti antintrusione (p.es. impianto di allarme, rete di recinzione, ecc), piuttosto che rimuovere o delocalizzare gli estintori previsti in prossimità del deposito.